

**Se le circostanze contingenti della “crisi catalana” impongono di creare diritto
“oltre il diritto”: dall’ordinanza n. 49/2018 del *Tribunal Constitucional* spagnolo alla
(mancata) costituzione del nuovo *Govern catalano****

di Daniele Camoni**
(27 giugno 2018)

SOMMARIO: 1. L’ordinanza n. 49 del 26 aprile 2018 del *Tribunal Constitucional*, tra criticità giuridiche e *realpolitik* – 2. L’elezione di Quim Torra e la mancata pubblicazione delle nomine di alcuni *consellers* nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*: resistenza legittima del Governo ad atti illeciti o prevaricazione? – 3. Brevi osservazioni (per ora) conclusive.

1. L’ordinanza n. 49 del 26 aprile 2018 del *Tribunal Constitucional*, tra criticità giuridiche e *realpolitik*

Con pronuncia pubblicata in data 26 aprile 2018¹, il *Tribunal Constitucional* ha ritenuto ammissibile² il ricorso promosso dal Governo spagnolo avverso le risoluzioni mediante le quali il Presidente del Parlamento catalano Roger Torrent aveva proposto – a seguito delle elezioni regionali del 21 dicembre 2017 – Carles Puigdemont alla Presidenza della *Generalitat* e convocato la relativa sessione parlamentare di investitura.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della *Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno* (l. 5 novembre 2008, n. 13), «en el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la legislatura, [...], el Presidente o Presidenta del Parlamento, previa consulta a los representantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la Presidencia de la Generalidad». Una volta convocata la relativa seduta, l’art. 67, comma 3 dello Statuto catalano dispone che il nuovo *President* debba essere eletto a maggioranza assoluta (in prima convocazione) o relativa (in quelle successive): qualora, entro due mesi dalla prima votazione, nessun candidato venga investito, il Parlamento sarà automaticamente disciolto.

Per una piena comprensione del citato provvedimento giurisdizionale, è tuttavia necessario un rapido *excursus* della cronologia degli eventi interessati³, dei loro caratteri concreti e dell’ordinanza del Giudice delle Leggi ad esso logicamente antecedente⁴.

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Cfr. ATC 49/2018.

2 In particolare, l’art. 161, comma 2 della Costituzione spagnola prevede che «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas» e che, qualora formalmente ammissibile, «la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

3 Per un più ampio riepilogo delle ultime vicissitudini sull’argomento, sia consentito rinviare a D. CAMONI, *Il volto ambiguo della “questione catalana” tra diritto e politica: dalle elezioni regionali del 21 dicembre 2017 agli incerti sviluppi della più stretta attualità*, in <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/camoni.pdf>, 30 marzo 2018.

4 Si tratta dell’ATC 5/2018, del 27 gennaio 2018.

Destituito assieme a tutti gli altri membri del proprio Esecutivo in applicazione dell'art. 155 CE⁵, al momento della sua indicazione formale a presiedere il Govern l'ex Presidente Puigdemont si trovava in Belgio, ove era riparato dopo aver omesso di comparire dinanzi all'*Audiencia Nacional*.

In particolare, all'indomani della celebrazione del cosiddetto "referendum per l'indipendenza" del 1 ottobre 2017 e, soprattutto, della proclamazione della sedicente "Repubblica catalana" il 27 ottobre 2017, lo stesso era stato citato (assieme ad altri componenti del Governo deposto) dalle autorità giurisdizionali spagnole per rispondere dei reati di ribellione e peculato.

A seguito della sua mancata comparizione, il Giudice istruttore del relativo procedimento penale aveva spiccato un mandato di arresto valido su tutto il territorio dell'Unione e le cui sorti sono tutt'ora incerte: infatti, a fronte dell'arresto di Puigdemont il 25 marzo 2018 presso la località tedesca di Schuby, il competente Tribunale dello Schleswig-Holstein ha in prima battuta rifiutato di consegnarlo alle autorità spagnole per il reato di ribellione, ritenendo carente il necessario requisito della doppia tipizzazione del fatto di reato contestato⁶.

In tale contesto, con una risoluzione del 23 gennaio 2018, Torrent – nonostante le considerazioni del Giudice Llarena a proposito dell'(in)estensibilità delle facoltà parlamentari e il parere contrario dei *letrados* dell'Assemblea legislativa regionale ad una investitura "telematica" – proponeva comunque il *President* deposto quale candidato alla Presidenza catalana e procedeva alla convocazione del *Parlament* per il 30 gennaio 2018.

Nello specifico l'autorità giudiziaria spagnola, interrogata sulla possibilità di ammettere il voto delegato (previsto dall'art. 93 del Regolamento parlamentare) anche per i deputati eletti non presenti in territorio spagnolo, ne aveva escluso l'operatività, facendo presente che «ponderando la adecuada protección de los intereses constitucionales en conflicto en la manera que se ha expuesto, se aprecia una incapacidad legal de que los investigados en situación de prisión preventiva – que no otros – puedan ejercer su derecho de representación de manera prologada e indefinida»⁷, implicitamente rifiutando anche la soluzione di un'elezione presidenziale a distanza.

Allo stesso modo, con parere del 15 gennaio 2018, gli Uffici giuridici del Parlamento catalano avevano avuto occasione di esprimersi in termini ancora più netti⁸, evidenziando

5 Secondo cui «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

6 Per una ricostruzione (sintetica eppure completa) delle motivazioni della citata pronuncia, si veda la comunicazione del 10 aprile 2018 presente sul sito della Corte costituzionale italiana e reperibile all'indirizzo <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/dac/1/1.pdf>; la traduzione in lingua spagnola del provvedimento in esame, invece, è reperibile *on line* alla pagina https://es.scribd.com/document/375842584/Auto-Kiel#from_embed. Come però evidenziato da R. RINCÓN (*Llarena propone a Alemania que entregue a Puigdemont por sedición*, in *El País*, 12 maggio 2018), non è da escludersi che, in ragione del suddetto rifiuto, le autorità giurisdizionali spagnole possano attuare una derubricazione del fatto di reato – da ribellione a sedizione – contestato a Puigdemont per ottenerne la consegna: il reato di sedizione, infatti, non presuppone quale elemento costitutivo quello della violenza, vale a dire l'indice ritenuto carente nel caso di specie dal Giudice tedesco.

7 Cfr. *Tribunal Supremo, Auto*, 12 gennaio 2018, 13.

8 Cfr. pag. 20 del sopra citato parere: «D'acord amb el Reglament del Parlament (art. 146, 149 i 150), es pot apreciar com aquests debats giren al voltant del candidat proposat per la Presidència del Parlament o el que proposa la moció de censura o el propi president de la Generalitat quan és aquest el que demana la

come la necessità della presenza fisica del candidato presso l'emiciclo fosse imposta dalla natura fiduciaria e personalistica del voto di investitura e dalla ineludibile dialettica tipica dei sistemi parlamentari⁹.

Orbene, a seguito del ricorso promosso in tema dall'Esecutivo nazionale – non senza l'autorevole contrarietà del *Consejo de Estado*¹⁰ – il *Tribunal Constitucional*, con ATC 5/2018 del 27 gennaio 2018 (confermato dal successivo ATC 6/2018), disponeva la sospensione cautelare *pro futuro* della celebrazione di un *plenum* assembleare nel quale il candidato presidenziale non fosse stato presente di persona, riservando il giudizio sulla *admisión a trámite* dell'impugnazione: nello specifico, si prevedeva che la sessione di investitura sarebbe stata nulla qualora si fosse tenuta in forma telematica o sostitutiva o nel caso in cui Puigdemont fosse comparso senza la relativa autorizzazione giudiziale¹¹.

A questo punto il Presidente del Parlamento catalano rinviava a data da destinarsi la celebrazione della citata sessione di investitura (già convocata) e, in data 5 marzo 2018, proponeva un nuovo candidato alla Presidenza, ovvero sia Jordi Sánchez (*leader* della associazione indipendentista *Assemblea nacional catalana*).

Con *providencia* del giorno successivo, il Giudice delle Leggi invitava tutte le parti interessate a formulare osservazioni circa la persistenza dell'attualità del ricorso introdotto nei confronti della candidatura di Puigdemont e, con ATC 49/2018 del 26 aprile 2018, ne riconosceva la formale ammissibilità, escludendo altresì in modo esplicito che fosse cessata la materia del contendere a seguito della candidatura di Sánchez.

Non può non osservarsi, in proposito, come tanto l'ATC 5/2018 quanto il provvedimento da ultimo citato suscitino dubbi non manifestamente infondati e sui quali è doveroso interrogarsi, soprattutto in considerazione dei principi giuridici coinvolti e dell'intricato scenario politico di riferimento.

In particolare, merita attenzione l'uso alquanto disinvolto ed apodittico che il *Tribunal Constitucional* ha fatto di categorie per loro natura generiche – peraltro neppure

confiança de la Cambra. Els termes en què estan redactats els articles 146, 149 i 150 RPC (i en el cas de la investidura també l'article 4 de la Llei 13/2008, de la Presidència de la Generalitat i del Govern) fan palès que aquests debats, amb major intensitat que d'altres establerts pel Reglament, s'organitzen "intuitu personae" de manera que sense la participació directa i personal del candidat o del president de la Generalitat mancarien d'un element essencial del procediment, sense el qual aquest no podria complir la seva funció estatutària i reglamentària».

9 In generale, sulle caratteristiche del parlamentarismo spagnolo (e non solo), cfr. R.L. BLANCO VALDÉS, *Il parlamentarismo presidenzialista spagnolo*, in A. DI GIOVINE e A. MASTROMARINO (a cura di), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, Torino, 2007; G. RUIZ-RICO RUIZ, J. LOZANO MIRALLES, *La forma di governo spagnola*, in S. GAMBINO (a cura di), *Forme di governo. Esperienze europee e nord-americane*, Milano, 2007; J.M. CASTELLÀ ANDREU, *Sistema parlamentario y régimen electoral en España: similitudes y diferencias entre la forma de gobierno en el Estado y las Comunidades Autónomas*, in *Revista Mexicana de Derecho constitucional*, 27, 2012, 73-103; J. GARCÍA ROCA, *Control parlamentario y convergencia entre presidencialismo y parlamentarismo*, in *Revista Mexicana de Derecho constitucional*, 37, 2017, 3-49.

10 Cfr. il relativo *dictámen* n. 84/2018 del 25 gennaio 2018, per il quale «[...] procede recordar que la jurisprudencia constitucional prohíbe la impugnación preventiva o hipotética. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse -según sus propias palabras- respecto a los preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos, propuestas por los recurrentes, sino sobre si se oponen a los mandatos constitucionales [...] No pueden considerarse contrarios al orden constitucional, con base en la sola presunción de que -como dice el texto de la consulta, utilizando un futuro hipotético- el diputado Carles Puigdemont i Casamajó "no va a concurrir personal ni físicamente" o de que "no estará presente ni en territorio español ni en la sede la Cámara catalana", aquellos actos del Parlamento de Cataluña que se hayan limitado a proponerle como candidato a la presidencia de la Generalidad -tal es el caso de la Propuesta del Presidente del Parlamento de Cataluña, de 22 de enero de 2018- o que convocasen la sesión de investidura de dicho candidato».

11 Cfr. ATC 5/2018, FJ 5.

previste dalla normativa applicabile alla fattispecie in esame¹² – quali quelle rispettivamente evocate delle «razones de urgencia»¹³ e dell'«interés general»¹⁴.

Sul primo versante, la Corte ha avuto modo di affermare che «la procedencia de dar lugar a la suspensión depende, en consecuencia, de la decisión sobre la admisión de la impugnación»¹⁵, in tal modo confermando il dettato dell'art. 161, comma 2 CE, secondo cui la sospensione automatica del provvedimento regionale impugnato dal Governo è conseguenza della formale ammissione del ricorso proposto da quest'ultimo; al tempo stesso, però, ha subito fatto presente che «no existe precedente alguno en relación con el supuesto en que, no siendo posible adoptar de modo inmediato la decisión sobre la admisión o la inadmisión de la impugnación, se aprecien, a juicio del Tribunal, razones de urgencia para adoptar la medida solicitada por el Gobierno».

Orbene, da un lato si fatica a comprendere in base a quali elementi il Giudice delle Leggi abbia ritenuto impossibile adottare una decisione sull'ammissibilità del ricorso proposto dal Governo; dall'altro, ingenera qualche perplessità l'uso di una categoria quale è quella dello «stato di urgenza», che non solo non è prevista quale indice dirimente dei giudizi ordinari di costituzionalità (non trattandosi, infatti, di *recursos de amparo*) ma che, al contrario, appare come un grimaldello idoneo a scardinare all'occorrenza qualsiasi incertezza derivante dalla disciplina applicanda.

Nello specifico, parrebbe che la soluzione finale dell'adozione di misure «pre-cautelari» – precedenti l'adozione delle vere e proprie misure cautelari provvisorie, rappresentate dalla sospensione prevista in Costituzione – sia stata il frutto di un probabile compromesso tra le diverse sensibilità giuridiche presenti all'interno Collegio costituzionale¹⁶, imposto dalle gravi circostanze del momento.

Se, infatti, i dubbi sull'ammissibilità del ricorso per mancanza di definitività dei provvedimenti impugnati – corroborati dal sofferto precedente dell'ATC 135/2004¹⁷ –

12 Sulle ragioni di urgenza nella diversa materia del *recurso de amparo*, cfr. art. 56, commi 1 e 6 LOTC e *infra*, nel testo, 7-9. In merito ai requisiti per l'accesso diretto, da parte dei privati, all'organo di giustizia costituzionale, si vedano, *ex pluribus*, I. GÓMEZ FERNÁNDEZ, *Una "nuova" legge organica per il Tribunal Constitucional*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2007, 644-648 e, nella stessa *Rivista*, 1, 2010, 119-122, R. ROMBOLI, *Il Tribunal constitucional spagnolo e le condizioni di ammissibilità del «nuovo» amparo*, nonché M. GONZÁLEZ BEILFUSS, *La especial transcendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 107, 2016, 333-367.

13 Cfr. ATC 5/2018, FJ 4.

14 Cfr. ATC 49/2918, FJ 1.

15 Cfr. ATC 5/2018, FJ 4.

16 È opportuno ricordare come, a partire dalla STC 42/2014 – relativa all'impugnazione governativa della Risoluzione 5/X del Parlamento catalano (*Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña*, del 23 gennaio 2013), tutte le pronunce del *Tribunal Constitucional* relative alla «questione catalana» sono sempre state adottate all'unanimità, a voler simboleggiare l'unità delle istituzioni statali di fronte alla sfida secessionista. In proposito, si veda quanto affermato da L. LUATTI, *Profili costituzionali del voto particolare. L'esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo*, Milano, 1995, 80, secondo cui «[...] parrà talvolta conveniente, al fine di trasmettere all'esterno l'immagine di un tribunale compatto, sacrificare la coerenza e la chiarezza della motivazione, pur di evitare la formulazione di voti particolari».

17 Non può tralasciarsi, in proposito, il fatto che in quella circostanza il ricorso azionato dal Governo di José Maria Aznar nei confronti del cosiddetto *Plan Ibarretxe* – volto ad introdurre nello Statuto basco il principio di autodeterminazione e la celebrazione di consultazioni referendarie sul tema – era stato dichiarato inammissibile, seppur con la pubblicazione di tre opinioni dissenzienti (sottoscritte da cinque Giudici su un totale di dodici). Per un rapido (e critico) commento alla citata pronuncia, cfr. J.L. REQUEJO PAGÉS, J.C. DUQUE VILLANUEVA, A.J. GÓMEZ MONTORO, I. TORRES MURO, *Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuadrimestre de 2004*, in *Revista española de Derecho constitucional*, 71, 2004, 300 ss., ove si afferma che «[...] de haber prosperado la posición minoritaria [in ordine all'interpretazione concettuale

avrebbero potuto comportare un rigetto del ricorso governativo (visto anche il citato parere del *Consejo de Estado*)¹⁸, ciononostante appariva “politicamente insostenibile” consentire un’investitura a distanza di Puigdemont: investitura che, per quanto censurabile *a posteriori*, avrebbe comunque rappresentato un fatto concreto con il quale fare i conti ed una seria fonte di imbarazzo per il Capo dello Stato, chiamato a controfirmare un provvedimento sulla quale aleggiavano pesanti ombre di illegittimità.

Non sembra quindi azzardato sostenere che la necessità di evitare a tutti i costi un’elezione sulla linea d’aria Barcellona-Bruxelles (e oggi Berlino)¹⁹ abbia avuto un peso determinante nell’orientare la decisione “compromissoria” del Giudice delle Leggi, forzando però in modo significativo il contenuto della disciplina giuridica applicabile.

Lo stesso riferimento alla natura bifronte della sospensione in tema di impugnazione di provvedimenti “regionali”, infatti, non pare convincente né sul piano argomentativo né su quello degli elementi strutturali.

In particolare, nel momento in cui la Corte afferma che «la suspensión a la que se refiere el artículo 161.2 CE tiene una naturaleza mixta, pues constituye una potestad del Gobierno directamente reconocida en la Constitución y una medida cautelar, cuya adopción por el Tribunal, en consecuencia, tiene carácter de acto procesal debido»²⁰ non è chiaro per quale ragione il riconoscimento al Potere esecutivo di una data prerogativa processuale possa essere scissa dalle conseguenze che essa comporta – la sospensione dell’atto regionale – trasformando l’effetto cautelare in qualcosa di diverso e “prodromico” rispetto all’esito sospensivo derivante dall’ammissione del ricorso stesso.

Inoltre, non convince neppure la conclusione adottata nell’ATC 49/2018, laddove il *Tribunal Constitucional* – al fine di giustificare il suo scostamento dai principî di cui all’ATC 135/2004 – ha distinto tra atti aventi o meno carattere legislativo²¹, “mascherando” sotto il crisma della definitività provvedimenti che non paiono essere tali: in proposito, dopo aver affermato che gli atti del Presidente d’Assemblea «se insert[a]n en el procedimiento que ha de seguirse para investir al candidato a la Presidencia del Gobierno de la Generalidad», risulta contraddittoria la tesi sostenuta secondo cui si tratta di «actos que expresan la voluntad cierta y acabada del Presidente de la Cámara en el ejercicio de la función institucional que tiene atribuida de proponer a un candidato para el referido cargo y proceder a su investidura»²².

della categoria della “resolución” di cui all’art. 161 CE], la facultad suspensiva tan generosamente reconocida al Gobierno con el desarrollo dado al artículo 161.2 CE en la Ley Orgánica se habría convertido en puro privilegio, capaz de permitir al Ejecutivo la paralización automática de cualquier iniciativa parlamentaria con la sola iniciación de un procedimiento impugnatorio [...] Se habría hecho posible, en definitiva, una suerte de democracia tutelada, participio éste que pervierte de manera necesaria al sustantivo que pretende adjetivar».

18 Cfr. *supra*, nota 10.

19 Ove Puigdemont ha stabilito la sua residenza, in attesa della pronuncia definitiva dell’autorità giudiziaria competente del *Land* dello Schleswig-Holstein sul mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti dal giudice spagnolo.

20 Cfr. ATC 5/2018 (FJ 4).

21 «Aunque en el ATC 135/2004, FJ 8, se afirmara que “[l]a impugnación del título V queda descartada, por principio, si pretende dirigirse contra el acto de trámite antes de que el procedimiento concluya” tal afirmación se efectúa, en relación con un procedimiento parlamentario de carácter legislativo y en este tipo de procedimientos los trámites que lo integran no expresan todavía la voluntad de la Cámara [...] El ATC 135/2004, FJ 8, reserv[a] el recurso de amparo para la impugnación de los actos de trámite de carácter parlamentario “cuando, sin finalizar el procedimiento en el que se insertan, producen una lesión inmediata de derechos fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el procedimiento”, pues la reserva se refiere a los actos de carácter legislativo» (FJ 3).

Infatti, le delibere presidenziali indicate sembrerebbero configurarsi quali atti transitori e prodromici rispetto a quello che conclude definitivamente il procedimento di elezione del nuovo Presidente, vale a dire la relativa votazione parlamentare: del resto, lo stesso Giudice delle Leggi aveva già sostenuto parallelamente nell'ATC 135/2004 che la risoluzione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento basco con il quale si incardinava il *Plan Ibarretxe* nel tradizionale *iter* parlamentare non aveva carattere definitivo, risolvendosi assieme al rispettivo disegno di legge in «actos de tramitación insertados en un procedimiento parlamentario [que] sólo despliegan efectos *ad intra* de ese procedimiento en tanto éste no concluya con la aprobación de la norma que a su través pretende generarse»²³.

Le stesse criticità – forse anche maggiori – si riscontrano a proposito della questione relativa alla cessazione della materia del contendere, che la Corte liquida sbrigativamente, limitandosi a dire che emergono «cuestiones de interés general que justifican que no deba declararse extinguida la impugnación como consecuencia de que el Presidente del Parlamento de Cataluña dejara sin efecto la propuesta del Sr. Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalidad y designara un nuevo candidato para este cargo».

In particolare, il fatto che la candidatura dell'ex *President* sia stata concretamente “superata” dalla proposizione di un nuovo candidato pare condizione sufficiente per poter affermare che la materia oggetto del ricorso sfociato nell'ATC 5/2018 sia venuta a cessare da quel preciso momento: del resto, questo era l'orientamento ragionevolmente desumibile dalla *providencia* del 6 marzo 2018, con la quale il *Tribunal Constitucional* aveva concesso al Governo spagnolo e alla *Generalitat* un termine di dieci giorni «para que [...] aleg[asen] lo que consider[aran] conveniente sobre la posible pérdida de objeto del [presente] procedimiento», dando così ad intendere in modo abbastanza esplicito che quel giudizio aveva perso il suo oggetto giuridico, salvo che non si fosse inteso fare marcia indietro e riproporre la figura di Puigdemont con una nuova e diversa candidatura, il che non è tuttavia accaduto²⁴.

Sul punto, non sembra poi per nulla casuale che quest'ultima ordinanza sia intervenuta in un momento politico nel quale le forze indipendentiste avevano ricominciato a battere il tasto del procedimento parlamentare per addivenire ad una modifica della *Ley de Presidencia* sopra ricordata che consentisse un'investitura a distanza di Puigdemont²⁵:

22 *Ibidem*, FJ 3.

23 ATC 135/2004, FJ 8.

24 Nel caso di specie, peraltro, la questione si mostra tanto più semplice da risolvere in quanto la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente “materiale”, non essendo subordinata a modificazioni o interventi di matrice normativa sulla disciplina giuridica in esame. Su quest'ultimo tema, cfr. E. DESDENTADO DAROCA, H. LOSADA GONZÁLEZ, *El problema de la pérdida de objeto en los recursos de inconstitucionalidad de contenido competencial*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 102, 2014, 317-352. Deve, però, evidenziarsi come, nel momento in cui presente articolo va in pubblicazione, il *Tribunal Constitucional* si è pronunciato con *Auto* del 20 giugno 2018 (pubblicato il 22 giugno) nel quale lo stesso è ritornato “sui suoi passi” ed ha affermato che «dadas las circunstancias concurrentes, el Tribunal aprecia que las decisiones impugnadas en este proceso constitucional han perdido su eficacia y, en consecuencia, no pueden ser aplicadas. Tales hechos impiden que el Tribunal pueda pronunciarse acerca del levantamiento de la suspensión o el mantenimiento de las decisiones impugnadas, pues este pronunciamiento solo procede respecto de resoluciones o disposiciones que son susceptibles de producir efectos». Ciò non fa, tuttavia, venir meno, le evidenziate criticità sulle precedenti pronunce in commento.

25 Sull'argomento si veda il *dictámen* n. 1/2018 del *Consell de Garanties estatutàries* – organo di controllo preventivo della costituzionalità e conformità allo Statuto della legislazione regionale – del 26 aprile 2018, per il quale la citata riforma invaderebbe la sfera di competenza propria del regolamento parlamentare e violerebbe previsioni tanto di carattere statutario quanto costituzionale.

modifica che, approvata dal *Parlament* il 4 maggio 2018, è stata immediatamente impugnata dal Governo e sospesa dal *Tribunal Constitucional*²⁶, riportando la situazione al punto di partenza.

Inoltre, con l'ammissione del voto delegato sia in favore di quest'ultimo che del deputato nazionalista Toni Comín, il fronte *Junts per Catalunya-Esquerra Republicana* vantava una maggioranza sufficiente (66 deputati) per eleggere un nuovo Presidente²⁷ – senza dover dipendere dal sempre incerto appoggio dei quattro deputati anticapitalisti della CUP – e per implementare quelle modifiche normative che richiedano una maggioranza assoluta²⁸.

A giustificazione delle criticità sopra segnalate, è da segnalare anche la proposizione di un *recurso de amparo* da parte di *Partido Popular* catalano avverso entrambe le deleghe di voto: ricorso che, pur dichiarato ammissibile in data 9 maggio 2018, non ha dato luogo all'adozione delle misure sospensive o cautelari previste dall'art. 56, comma 6 della LOTC, non avendo il Giudice delle Leggi «aprecia[do] la urgencia excepcional [...] de adoptar medidas cautelarísimas»²⁹.

Al contrario, l'organo di giustizia costituzionale ha ordinato «apertura de pieza separada de suspensión, por lo que se concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones», così rinviando il merito della questione a data da destinarsi.

Anche in questo caso, l'apoditticità del ragionamento sviluppato dal *Tribunal Constitucional* si muove, in via uguale e contraria, sulla stessa lunghezza d'onda di cui all'ATC 49/2018: nello specifico, risulta contraddittorio che quelle stesse ragioni di grave urgenza sussistenti a proposito dell'attualità dell'investitura di Puigdemont siano svanite, all'improvviso, in relazione ad una fattispecie strutturalmente assimilabile (l'esercizio di prerogative parlamentari da parte di candidati eletti).

Nello specifico, come già ricordato nell'ATC 529/1983 (FJ 1), «en el procedimiento de amparo es preciso para que la suspensión sea preceptiva una condición específica, que consiste en que el cumplimiento del acto impugnado tenga el efecto de hacer perder al amparo su finalidad en el caso de que fuere otorgado, salvo las excepciones que recoge el citado art. 56.1 de la LOTC»³⁰, ovvero «cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero»³¹.

Orbene, non sembra revocabile in dubbio il fatto che, a fronte del ricorso promosso da alcuni deputati con il quale si denunciava un'alterazione delle regole del *fair play* parlamentare, non solo la sospensione delle deleghe di voto non viola (bensì protegge)

26 Cfr. *providencia* del 9 maggio 2018 (*asunto* 2533-2018) e la nota informativa n. 45/2018.

27 Cfr. *infra*, § 2.

28 Ad esempio, quelle relative all'emendabilità del Regolamento parlamentare (cfr. Prima disposizione finale dell'*Estatut* del 2006).

29 Cfr. *providencia* del 9 maggio 2018 (*asunto* 2496-2018) e la nota informativa n. 48/2018.

30 Si vedano anche AATC 17/1980, 101/1980 e 320/1990 (FJ 2), per il quale la sospensione ex art. 56, comma LOTC «resulta imprescindible para preservar los efectos de una eventual sentencia que otorgase el amparo que pretende».

31 L'art. 56, comma 2 LOTC (modificato dalla L.O. 6/2007), prevede oggi che la sospensione possa essere disposta «siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona», riqualificando “verso l'alto” quella «perturbación grave de los intereses generales» cui faceva riferimento la versione precedente del citato articolo. In dottrina, si veda M.A. MONTAÑÉS PARDO, *La suspensión cautelar en el recurso de amparo: prontuario de jurisprudencia constitucional*, Pamplona, 2001.

interessi generali di rilievo costituzionale e/o di terzi ma, al tempo stesso, l'*amparo* perde ogni senso nel momento in cui la violazione censurata si traduce in un risultato concreto (l'investitura illegittima del nuovo Capo dell'Esecutivo catalano)³².

2. L'elezione di Quim Torra e la mancata pubblicazione delle nomine di alcuni *consellers* nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*: resistenza legittima del Governo ad atti illeciti o prevaricazione?

Proprio in forza delle sopra indicate deleghe di voto (e della astensione della CUP)³³, infatti, il 14 maggio 2018 il *bloque* indipendentista è riuscito ad eleggere Quim Torra come nuovo *President* della *Generalitat*³⁴. Ecco allora che, alla luce di un discorso nazionalista che non arretra minimamente rispetto alle pretese incostituzionali ed illegittime dell'indipendenza unilaterale e della cosciente disobbedienza alle pronunce giudiziarie, la sospensione del voto delegato a carico di Puigdemont e Comín pare(va) *ex se* motivo sufficiente ad integrare le gravi ragioni di cui in materia di *amparo*, rappresentando l'ennesima appendice della sfida catalana alla legalità costituzionale.

In parallelo, si tenga altresì presente che, a fronte della *pieza separada*³⁵ di cui al *recurso de amparo* promosso da Jordi Sánchez il 24 aprile 2018, avente ad oggetto la sospensione delle misure cautelari adottate nei suoi confronti, con *auto* del 22 maggio 2018 il *Tribunal Constitucional* ha avuto modo di affermare che «han concurrido circunstancias sobrevenidas después de la admisión a trámite del presente recurso de amparo –singularmente, la convocatoria de un nuevo debate parlamentario y la investidura por el Parlamento, el pasado 14 de mayo de 2018, del diputado don Joaquim Torra Pla como Presidente de la Generalitat de Cataluña»³⁶.

Peraltro, la Corte fonda la presente affermazione dichiarando di condividere la tesi della *Fiscalía* secondo cui «resulta notorio que el recurrente no es en el momento actual candidato a presidir el Gobierno de la Generalitat, por lo que su pretensión cautelar ha perdido actualidad»³⁷. La contraddizione in termini rispetto alla pronuncia del 26 aprile 2018 è quindi patente, tanto più che la fattispecie descritta è esattamente identica a quella

32 Come ricorda L. GÓMEZ AMIGO, *La sentencia estimatoria del recurso de amparo*, Pamplona, 1998, 105, «[...] que el amparo pierda su finalidad significa que la lesión queda definitivamente consumada, sin posibilidad de restablecimiento y sin que ninguno de los demás pronunciamientos posibles conforme al art. 55.1 LOTC tenga sentido», il quale *ibidem*, 109-110, afferma altresì che «la suspensión es preceptiva cuando pueda el amparo perder su finalidad, circunstancia que lleva ínsita una fuerte carga de interés público, coexistiendo junto a aquélla la posibilidad de acordar la suspensión aunque el amparo no pierda su finalidad, si de la ejecución se derivan perjuicios para el recurrente».

33 Non bisogna dimenticare, sul punto, la relativa "aritmetica parlamentare": a fronte di un partito come la CUP – integrato da quattro deputati – disposto a tutto (e quindi anche a votare contro qualsiasi candidato nazionalista ad esso sgradito) pur di far prevalere ad ogni costo la linea "dura" dell'ortodossia separatista, il fronte catalanista aveva a disposizione 66 deputati contro i 65 del blocco non indipendentista. Ciò significa che un'eventuale sospensione cautelare delle sopra indicate deleghe di voto avrebbe comportato l'impossibilità per i nazionalisti di eleggere un nuovo Presidente anche in seconda battuta, salvo il voto favorevole della CUP. Per un breve riassunto degli ultimi sviluppi in materia, cfr. L. FROSINA, *La persistente crisi catalana e le ipotesi di riforma costituzionale*, in *Nomos*, 1, 2018.

34 Cfr. M CECILI, *Dopo l'ennesima sconfitta giudiziaria, la Catalogna elegge (forse) il Presidente*, in www.diritticomparati.it, 14 maggio 2018.

35 Cfr. *Auto* del 22 maggio 2018 (*recurso* 2228-2018).

36 Cfr. FJ3.

37 *Antecedentes*, pag. 3.

relativa all'avvicendamento tra Puigdemont e Sánchez, mutando solo i protagonisti soggettivamente coinvolti.

Inoltre, un'ulteriore – ed inattesa – problematica è scaturita dalla decisione del neo-Presidente di nominare *consellers* (i.e. componenti della Giunta regionale) persone attualmente in stato di custodia cautelare (Josep Rull e Jordi Turull) ovvero sottrattesi alla giustizia spagnola (Toni Comín e Lluís Puig).

Infatti se, da un lato, la pubblicazione nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC) di atti “a carattere regionale” aventi rilevanza giuridica non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Esecutivo o di organi costituzionali nazionali, dall'altro lato occorre tuttavia temperare la “fisiologia” ivi descritta con la situazione di eccezionalità determinata dall'applicazione dell'art. 155 CE.

In particolare, il punto E9 dell'Accordo approvato dal *Senado* il 27 ottobre 2017³⁸ prevedeva che «las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña», essendo che il formale esercizio delle funzioni del *Govern* prende inizio dal momento della pubblicazione ufficiale delle diverse nomine “ministeriali” nel DOGC.

Tuttavia, da un lato il punto B del citato provvedimento autorizzava gli organi statali “sostitutivi” di quelli regionali a «someter a un régimen de comunicación o autorización previa las actuaciones de la Administración de la Generalitat, siendo nulos los actos, actuaciones y resoluciones que se adopten sin este requisito» e, congiuntamente, il punto E3 disponeva che «la publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación».

Lungi dall'essere un discorso di mera tecnicità giuridico-amministrativa, la mancata pubblicazione delle nomine sopra descritte nel DOGC da parte del Governo spagnolo – trinceratosi dietro una volontà temporeggiatrice di «proceder a analizar la viabilidad de su publicación» – non solo suscita rilevanti interrogativi a proposito della perdurante vigenza dell'applicazione dell'art. 155 CE, ma ingenera ulteriori incertezze a proposito della legalità di siffatta decisione nonché di quelli che potranno essere gli sviluppi della questione catalana.

Infatti, fino a quando il Governo catalano non è entrato nel pieno possesso delle sue funzioni – a seguito del giuramento di tutti i suoi componenti – non solo l'art. 155 CE è rimasto vigente ma, allo stesso tempo, si è avuta una situazione costituzionalmente surreale, con un *President* già eletto dal *Parlament* e formalmente insediato ma, allo stesso tempo, privo di una squadra di governo effettiva e, come tale, incapace di esercitare alcuna delle funzioni ad esso riconosciute³⁹.

Entrando nel merito della questione, se la nomina a *consellers* di Rull, Turull, Comín e Puig era semplicemente frutto di una provocazione istituzionale da parte di Torra – deciso a tutti i costi a continuare nella retorica della “restaurazione” del legittimo Governo catalano illegittimamente “spodestato” tramite l'art. 155 CE – sul versante giuridico non era secondario chiedersi se l'Esecutivo spagnolo fosse legittimato ad un comportamento del

38 Pubblicato in *B.O.E.*, n. 260, 27 ottobre 2017, sec. I, 103527-103528.

39 In un contesto del genere, infatti, essendo vigente l'art. 155 CE, le funzioni spettanti alle singole *conselleries* – costituite e articolate nelle rispettive competenze in forza del pubblicato decreto n. 1/2018 del 19 maggio del *President* della *Generalitat* – erano nella disponibilità dei corrispondenti Ministri del Governo spagnolo, i quali operavano ancora in sostituzione dei *consellers* catalani deposti.

genere o se, al contrario, avesse posto in essere atti contrari alle norme di legge applicabili.

In proposito, la *Comissió Jurídica Assessora della Generalitat* si è pronunciata in argomento il 24 maggio 2018⁴⁰ sostenendo che, sebbene l'autorizzazione governativa sia necessaria in forza dei provvedimenti attuativi della previsione costituzionale sopra indicata, il controllo così demandato al Governo spagnolo si configura come un'autorizzazione amministrativa di carattere meramente formale ed obbligatoria⁴¹: ne deriva che il diniego opposto da Madrid integra, a suo avviso, gli estremi della violazione di legge, ricorribile davanti alla giurisdizione ordinaria o costituzionale⁴².

Detta ricostruzione, tuttavia, non appare condivisibile sotto numerosi profili. In primo luogo, emerge una chiara contraddizione in termini (linguistica prima ancora che giuridica) nel momento in cui si afferma che è necessario un provvedimento autorizzativo ma che lo stesso presenta natura di atto obbligatorio e ratificatorio: trattandosi di un'autorizzazione, è evidente che non è possibile definirla in termini di obbligatorietà (non sarebbe altrimenti tale), anche perché non avrebbe avuto senso prevedere una competenza statale in proposito, in un contesto di assoluta emergenza quale era – ed è tuttora – quello derivante dalla dichiarazione catalana di indipendenza.

Sotto il profilo sostanziale, si ritiene pienamente condivisibile la risposta del *Secretario de Estado para las Administraciones territoriales* alla *Generalitat* del 29 maggio 2018, ove si afferma che la potestà autorizzatoria del Governo nazionale alla pubblicazione delle nomine sopra indicate «[...] se configura como un autentico control de legalidad – que no de oportunidad – que resulta de la habilitación que ese artículo 155 de la Constitución ha otorgado al Gobierno para velar por el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica de aplicación, al objeto de seguir manteniendo el orden constitucional frente a actuaciones contrarias al mismo»: in altri termini, il fondamento della predetta autorizzazione va ricercato nel catalogo (potenzialmente illimitato delle misure adottabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 CE, rendendola in tal modo legittima.

Inoltre, se è vero che lo stesso Accordo del *Senado* affermava che «el ejercicio de las competencias, facultades y funciones que, en virtud de lo autorizado en este Acuerdo, se atribuya a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte

40 Cfr. *Dictámen* 93/2018.

41 Cfr. *ibidem*, pag. 12: «[...] Aquesta Comissió conclou que l'exercici de les atribucions estatutàries del President de la Generalitat tendents a la constitució del Govern de la Generalitat tenen naturalesa discrecional, i no estan sotmeses a autorització ni control derivada de les mesures a l'empara de l'article 155 CE. Amb tot, la publicació del Decret 2/2018 està sotmesa a autorització per part del Govern de l'Estat, d'acord amb el dret vigent derivat de l'aplicació de l'article 155 CE. Aquesta autorització constitueix una actuació administrativa reglada i necessària, com a acte degut, per a l'eficàcia del decret de nomenament del vicepresident i dels consellers i conselleres».

42 Cfr. *ibidem*, pag. 14: «La negativa o la manca de publicació del nomenament dels membres del Govern de la Generalitat, tenint en compte l'evolució de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, en el sentit d'estendre progressivament els subjectes titulars del dret (sentències del Tribunal Constitucional 185/1999, d'11 d'octubre i 133/2013, de 5 de juny), podria ser constitutiva d'una vulneració del dret fonamental recollit en l'article 23.2 de la CE, ja sigui en la seva dimensió d'accés al càrrec –en el cas de les persones nomenades conselleres– o bé de l'exercici de les funcions pròpies del càrrec de president de la Generalitat». In ogni caso, il punto E1 dell'Accordo del 27 ottobre 2018 già prevedeva che «la revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados en aplicación de las medidas previstas en este Acuerdo corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en atención al rango de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación».

de aplicaci3n»⁴³, è vero altresì che tutti gli atti adottati in violazione di quanto ivi previsto «son nulos de pleno derecho y carecerán de efecto alguno»⁴⁴.

Non pare, quindi, che l'esercizio delle funzioni derivanti dall'art. 155 CE possa ritenersi subordinato *de plano* alla disciplina regionale come pretende la *Comissió*: innanzitutto, poiché nell'Accordo si allude alla normativa «que en cada caso resulte de aplicaci3n» e, nel caso in esame, si è in presenza di uno scenario inedito ed eccezionale, non regolamentato da alcuna espressa previsione di legge concretamente applicabile; inoltre, è palese che l'implementazione di una norma costituzionale – che qui si traduce nella relativa autorizzazione alla pubblicazione – non può essere gerarchicamente subordinata ad una fonte di rango inferiore, potendo la relativa traduzione pratica configgere solo con altrettanti precetti della Carta fondamentale⁴⁵.

Sembra quindi palese che il Governo spagnolo non aveva in mente che si potesse addivenire ad una situazione di questo genere, essendo dette previsioni state pensate in relazione all'esercizio di potestà legislative ed amministrative applicabili nel periodo di transizione dall'amministrazione “sostitutiva” dell'Esecutivo spagnolo ad un pieno e legittimo Governo catalano; appare chiaro, altresì, che una disobbedienza così smaccata alle pronunce del *Tribunal Constitucional* non poteva e non doveva rimanere senza risposta, anche se in questo caso l'eterogenesi dei fini si è tradotta – diversamente dalle sopra indicate pronunce del Giudice delle Leggi – in un'applicazione della citata normativa entro i confini della legalità giuridica.

Le problematiche da ultimo evidenziate, tuttavia, sono state superate da un punto di vista pratico dalla decisione del *President* Torra di sostituire i *consellers* detenuti o che si sono sottratti alle autorità giudiziarie spagnole con altrettanti candidati liberi da imputazioni o misure cautelari⁴⁶: ciò ha determinato in modo pacifico la formale costituzione del nuovo Governo catalano – con pubblicazione del corrispondente decreto di nomina nel DOGC in data 1 giugno 2018, dietro autorizzazione dell'Esecutivo spagnolo – e la cessazione delle misure straordinarie adottate in forza dell'art. 155 CE⁴⁷.

3. Brevi osservazioni (per ora) conclusive

Alla luce di quanto osservato, deve farsi presente come la giurisprudenza costituzionale considerata, il quadro delle norme applicabili e l'azione delle relative istituzioni non possano essere scissi dalle corrispondenti valutazioni politiche che con le stesse si intersecano.

Sul versante delle soluzioni adottate dal *Tribunal Constitucional*, infatti, l'idea strisciante che sembra farsi strada pare essere quella di aver voluto favorire (finalmente) la formazione di un nuovo Governo catalano e di porre termine ad una situazione

43 Cfr. punto E1.

44 Cfr. punto E2.

45 Sull'argomento, occorre anche sottolineare come, il 28 maggio 2018, il *Tribunal Superior de Justicia* catalano ha respinto la richiesta proveniente dalla *Generalitat* di obbligare il Governo spagnolo a pubblicare le nomine oggetto di discussione, ritenendo di essere incompetente ad adottare una decisione quale era quella richiesta.

46 Cfr. P. RÍOS, *Torra rectifica y sustituye a los consejeros presos y huidos para formar Govern*, in *El País*, 30 maggio 2018.

47 Come più sopra ricordato, infatti, il provvedimento licenziato dal *Senado* prevedeva che l'art. 155 CE avrebbe cessato di essere applicato a partire dalla formale (e regolare) costituzione del nuovo Governo catalano.

eccezionale, anche quando certi passaggi giuridico-parlamentari mostra(va)no tutti i caratteri di un'illegittimità che, dichiarata al momento opportuno, avrà però un mero significato simbolico.

Al netto delle posizioni che si possano avere sulla "questione catalana" complessivamente intesa, infatti, siamo veramente sicuri che l'abuso degli organi costituzionali e l'utilizzo *torticcero* delle norme di legge da parte dei nazionalisti catalani debba essere contrastato attraverso un'applicazione altrettanto discutibile degli strumenti del processo costituzionale, a maggior ragione se ad operare in tale direzione è lo stesso Giudice delle Leggi, principale garante del corretto svolgersi dell'ordinamento?

Deve cioè credersi che, a fronte di una situazione politico-istituzionale di fortissima tensione ed inattesa gravità, il modo corretto di reazione dell'apparato statale sia quello di "piegare" la disciplina giuridica alle esigenze politiche e sociali del momento, attribuendole significati ad essa estranei – in nome di una distorta "ragion di Stato" – oppure voltandosi consapevolmente "dall'altra parte" per favorire lo sblocco di un'*impasse* sempre più innaturale?

Il rischio che la delicata attività del Giudice costituzionale possa svilupparsi *praeter legem*, magari trasformando soluzioni contingenti in prodotti di generalizzata applicazione futura, non sembra un elemento da sottovalutare, soprattutto quando il diritto e le istituzioni si accodano pericolosamente (e per puro calcolo elettorale) alle vicissitudini della cronaca politica⁴⁸.

Sul fronte normativo, invece (costituzione del nuovo Governo catalano e cessazione della vigenza dell'art. 155 CE) il Governo spagnolo si è mosso correttamente, estrapolando dalle misure di applicazione del citato precetto costituzionale un rimedio "preventivo" non pensato *ab origine* – capace, tuttavia, di frenare l'ennesima velleità di sovversione dell'ordinamento giuridico complessivo prima che questa si concretizzasse – e forzando la *Generlitat* a dover camminare lungo i binari della legalità.

In conclusione, quello che sembrava dover essere un momento di rapida transizione a fronte della più grave crisi istituzionale vissuta dalla Spagna dal fallito colpo di Stato del 23 febbraio 1981, si è trasformato in un conflitto lento ed inesorabile che, pur a fronte del "rinsavimento" del Presidente catalano sulle nomine dei *consellers*, non pare aver portato ancora a completa maturazione quelle condizioni di "pace sociale" e dialogo tra istituzioni che dovrebbero condurre quantomeno all'apertura di un dialogo certamente di rilievo costituzionale. Forse l'insediamento di un nuovo Esecutivo, all'indomani dell'approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva⁴⁹ contro il Presidente Mariano

48 In proposito, è notizia recente l'improvvisa volontà del Governo spagnolo di riformare il titolo del Codice penale dedicato ai delitti contro la sfera sessuale a seguito della sentenza del 26 aprile 2018 con cui l'*Audiencia provincial de Navarra* – a fronte della denuncia sporta da una ragazza all'indomani delle celebrazioni di San Fermín del 2016 e dell'indignazione pubblica – ha condannato i cinque accusati (giornalisticamente ribattezzati "*la Manada*", ovvero "il branco") per il reato di abuso anziché per quello di violenza sessuale. Con specifico riferimento, invece, alla giurisprudenza "eccessivamente adeguatrice" del *Tribunal Constitucional* in relazione alla legislazione del Parlamento catalano in materia di tutela linguistica, si veda la lettura critica di M. DELLA MALVA, *Prima dell'«addensarsi della bufera»*. *Quattro interventi del Tribunale costituzionale spagnolo per riflettere sui diritti linguistici dei catalanofoni (o meglio dei castiglianofoni) nella CA catalana*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2018, 30 aprile 2018.

49 In data 1 giugno 2018, per la prima volta nella storia spagnola un *Presidente del Gobierno* è stato sfiduciato in sede parlamentare ai sensi dell'art. 113 CE: Pedro Sánchez, *leader* del PSOE, è infatti riuscito a convogliare attorno alla sua candidatura un numero sufficiente di voti (180, pertanto superiore alla maggioranza assoluta costituzionalmente richiesta di 176 deputati) per essere investito Capo dell'Esecutivo in sostituzione di Rajoy. Per un inquadramento critico della questione di fiducia nell'ordinamento costituzionale spagnolo, cfr. S. CURRERI, *La sfiducia costruttiva in Spagna: eutanasia di un istituto?*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2007, 160 ss.; in relazione alle più recenti vicende dell'attuale legislatura, si veda invece M. FRAU, *La disciplina costituzionale della moción de censura e l'esigenza di stabilità del governo di minoranza retto da Mariano Rajoy. una veloce annotazione sul "risorgimento" di un istituto*, in

Rajoy, potrebbe comportare un mutamento di prospettiva e condizioni nel quadro dei relativi rapporti.

In argomento, un primo indice di “normalizzazione” nei rapporti con la *Generalitat* può essere letto nella decisione della neo-insediata compagine governativa di porre termine al preventivo controllo statale sulle singole operazioni economico-finanziarie (in entrata ed in uscita) poste in essere dalle istituzioni catalane⁵⁰.

Allo stesso modo, non sembra per nulla casuale il fatto che il nuovo *Ministro de politica territorial* Meritxell Batet abbia origini catalane e provenga dalla “filiera politica” catalana del PSOE, ovvero sia il PSC; viceversa, la scelta di Josep Borrell quale nuovo Ministro degli Esteri sembra interpretabile in un’ottica parallela di “bilanciamento” tra i ricercati tentativi di distensione nei confronti della *Generalitat* e l’esigenza di preservare una doverosa difesa dell’integrità territoriale e dei principi giuridico-costituzionali.

Strenuo oppositore del secessionismo catalano, l’ex Presidente del Parlamento europeo⁵¹ è ora chiamato a dare un respiro internazionale alle rivendicazioni dei contrari all’indipendenza, forse fungendo altresì da argine “interno” di contenimento verso politiche di Governo che potrebbero apparire fin troppo permissive nei confronti dei nazionalisti catalani (il cui voto è stato decisivo per il successo della sopra descritta mozione di sfiducia).

Tuttavia, queste sono pagine – per il momento – inedite di una storia ancora tutta da scrivere.

** Dottorando di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

www.forumcostituzionale.it, 9 novembre 2017. Infine, una breve disamina politica degli eventi è offerta da R.L. BLANCO VALDÉS, *Censura: ¿por que pasou o que pasou?*, in *La Voz de Galicia*, 3 giugno 2018.

50 Controllo che era stato implementato a partire dal 15 settembre 2017 – precedendo, quindi, l’applicazione dell’art. 155 CE – dalla *Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos* sulla base dei presupposti contenuti nella *Ley orgánica n. 2/2012 (Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera)*: ne deriva che il suo venir meno prescinde dalla cessazione di efficacia del citato precetto costituzionale. Il relativo documento è consultabile in *B.O.E.*, 16 settembre 2017, 224, sec. I, 91814-91821.

51 Già *Secretario de Estado de Hacienda* dal 1984 al 1991 e *Ministro de Obras Publicas y Transportes* dal 1991 al 1996, durante i quattro Governi di Felipe González.